Sentenza n. 233 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Daniela	**ALBERGHINI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32796** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 77955 riferibile all'agente contabile Nais Marcon, quale consegnataria dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Scorzè (VE), per il periodo di gestione 1° gennaio 2021– 31 dicembre 2021;

Uditi, all'udienza pubblica in data 8 luglio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Spagnuolo, l'agente contabile Nais Marcon, la Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dott.ssa Flavia Casarin per il Comune di Scorzè (VE);

Premesso in

FATTO

1. Con relazione n. 47/2026 veniva sottoposto al giudizio del Collegio il conto

giudiziale n. 77955, relativo al periodo di gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2021, reso dall'agente contabile Nais Marcon, quale Sindaco *pro tempore* e consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Scorzè (VE).

All'esito dell'istruttoria, l'esame del conto - redatto su due distinti modelli 22, anziché su un unico modello riepilogativo di tutte le partecipazioni dell'Ente - evidenziava altresì una divergenza tra i valori ivi riportati e quelli risultanti dalle scritture patrimoniali dell'Ente. In particolare, nel conto giudiziale la consistenza dei titoli azionari (in Veritas S.p.A. e in ACTV S.p.A.) era indicata al valore nominale di € 2.793.360,00, invariato sia al 1° gennaio sia al 31 dicembre 2021. Il Conto del Patrimonio dell'Ente, invece, riportava per le medesime partecipazioni valori pari a € 4.895.676,56 al 31 dicembre 2020 e a € 4.977.893,54 al 31 dicembre 2021, determinati secondo il metodo del patrimonio netto. Veniva, inoltre, rilevato che non risultava depositata la relazione dell'organo di controllo interno ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.g.c.

Ritenendo sussistenti irregolarità rilevanti ai sensi dell'art. 145, c. 4, c.g.c., il Magistrato istruttore proponeva il deferimento del conto al Collegio.

2. Con memoria del 15 giugno 2026, l'agente contabile rappresentava che le partecipazioni erano state iscritte nel conto giudiziale al valore nominale in coerenza con il criterio adottato negli esercizi precedenti, e che l'Ente aveva proceduto ad aggiornare tale criterio, adottando il metodo del patrimonio netto, a decorrere dal 31 dicembre 2025. Quanto al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, precisava che a partire dall'esercizio 2023 l'ente aveva provveduto a depositarla, in ottemperanza all'ordinanza della Sezione n. 15/2023, e che per l'esercizio 2021 il Collegio

dei Revisori aveva comunque dato atto delle risultanze della gestione nella Relazione al rendiconto.

3. All'udienza pubblica tenutasi in data 8 luglio 2026, le parti presenti concludevano come da verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 77955, reso dal consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Scorzè (VE) per il periodo di gestione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

Il Collegio è chiamato a verificare se il conto rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni affidati all'agente, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile. Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica l'accertamento dell'attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni, con particolare riguardo alle partecipazioni societarie, la cui gestione comporta l'esercizio di diritti e l'assunzione di obblighi rilevanti per l'Ente.

2. L'esame del conto evidenzia, sotto un primo profilo, che esso è stato redatto su due distinti modelli 22 del d.P.R. n. 194/1996, anziché su un unico modello riepilogativo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Scorzè (VE).

Sotto un secondo e più rilevante profilo, l'agente contabile ha indicato le partecipazioni dell'Ente sulla base del solo valore nominale dei titoli, senza raccordo con i valori risultanti dal Conto del Patrimonio predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Ciò ha generato una divergenza significativa tra le due

rappresentazioni contabili, poiché il valore complessivo di € 2.793.360,00 riportato nel conto giudiziale si presenta immutato tra l'inizio e la fine del periodo di gestione e non riflette le variazioni patrimoniali emergenti dalle scritture dell'Ente, che espongono, per le medesime partecipazioni, un valore di € 4.895.676,56 al 31 dicembre 2020 e di € 4.977.893,54 al 31 dicembre 2021. In proposito, il Collegio rileva che tale modalità espositiva non è compatibile con la funzione propria del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano rappresentate nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. In tale prospettiva, il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 assume rilievo determinante, nella parte in cui prescrive che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, secondo il metodo di cui all'art. 2426, n. 4, cod. civ. Alla luce di tali principi, non può ritenersi adeguato il ricorso al mero valore nominale, il quale non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si producono nel corso dell'esercizio (Sez. giur. Veneto, sentenze nn. 104, 110, 112 e 113 del 2025).

3. Quanto al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.g.c., l'agente contabile ha rappresentato che tale adempimento sarebbe stato osservato a partire dall'esercizio 2023, in attuazione dell'ordinanza di questa Sezione n. 15/2023, e che per l'esercizio 2021 il Collegio dei Revisori avrebbe comunque dato atto delle risultanze della gestione dei titoli azionari nella Relazione al rendiconto d'esercizio. A tale riguardo, il Collegio rileva che tale circostanza non equivale all'adempimento specificamente richiesto dall'art. 139, c. 2, c.g.c..

4. Le circostanze rappresentate in udienza - che il Collegio considera con

favore, con particolare riferimento all'adeguamento del criterio espositivo a decorrere dal 31 dicembre 2025 e alla produzione della relazione dell'organo di controllo interno a partire dall'esercizio 2023 - non consentono, tuttavia, di superare le criticità che connotano il conto per il periodo di gestione in esame.

Ne consegue che il conto giudiziale n. 77955 deve essere dichiarato irregolare, ai sensi dell'art. 149, c. 3, c.g.c.

5. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico dell'agente contabile, non vi è luogo a provvedere.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32796** del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. **77955**.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio in data 8 luglio 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza Zaffina Marta Tonolo

Depositata in Segreteria il 31/08/2026

Il Funzionario Preposto

Nadia Tonolo